

Le tre pagine
del Codice che regola
le Comunicazioni
elettroniche e allegati

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO
DELLE DIRETTIVE 2002/19/CE (DIRETTIVA ACCESSO),
2002/20/CE (DIRETTIVA AUTORIZZAZIONI), 2002/21/CE
(DIRETTIVA QUADRO) E 2002/22/CE (DIRETTIVA
SERVIZIO UNIVERSALE), RECANTE IL "CODICE DELLE
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE"

Schema di decreto legislativo recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche"

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1 agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'articolo 41;
Vista la direttiva 2002/19/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);
Vista la direttiva 2002/77/CE, della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
Visto il Codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

2

Schema di decreto legislativo recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche"

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1 agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'articolo 41;
Vista la direttiva 2002/19/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);
Vista la direttiva 2002/77/CE, della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
Visto il Codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

2

IL PUNTO

Sintesi della lettera inviata 10 febbraio 2004 ai seguenti indirizzi:

- Al Ministro del Ministero delle Comunicazioni
- Al Presidente della Repubblica
- Al presidente del Consiglio dei Ministri
- Ai sottosegretari del Ministero delle Comunicazioni
- Al Responsabile URP del Ministero delle Comunicazioni

Abbiamo chiesto alle Autorità un intervento perchè:

- 1) un errore fatto da un funzionario pubblico NON deve pagarlo il cittadino / consumatore,
- 2) NON sia richiesto il pagamento di un contributo prima ancora che si pronunci "il competente organo istituzionale",

Aiutiamo nella lettura della corposa normativa facendole presente i seguenti punti per dimostrare oggettivamente che un apparecchio CB come descritto alla lettera "P", comma 1, dell'art. 105 del Codice delle comunicazioni elettroniche NON E' SOGGETTO AL PAGAMENTO DI ALCUN TRIBUTO.

Disposizioni Generali

Articolo 1, Definizioni, alla lettera P si descrive il Libero

Uso come facoltà di utilizzo di apparecchiature senza necessità di Autorizzazione Generale, recependo la Direttiva 1999/5/EC.

Articolo 105, comma 1, lettera P, al concetto di Libero Uso si abbina l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'art. 145.

Nota: Si parla di "rendere dichiarazione" di cui al comma 3 dell'art. 145 e NON si parla di obbligo a fornire gli allegati previsti nel comma 4, tra i quali vi è alla lettera a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato 25. A conferma di quanto detto, nella normativa non c'è un articolo sanzionatorio per il libero uso privo di autocertificazione e/o per il mancato versamento del tributo.

Allegato 25, CONTRIBUTI, subito al Titolo I - Disposizioni di carattere generale, Capo I, nel comma 5 dell'articolo 1 si chiarisce e ribadisce: Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun contributo.

Nota: Detta dichiarazione elimina ogni interpretazione evidenziando che quanto non conforme a tale dettame è un refuso di trascrizione e/o stampa della legge.

